



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
C O P I A

Nr. Progr. 53 Data: 28-09-2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI

Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data ventotto alle ore 20:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIAVENTI PIETRO	P	BERTASI CHIARA	P
BOCCOLA PAOLO	P	MARSILETTI NICOLA	P
BIANCARDI MATTEO	P	VACCARI AURORA	P
MARCHI FRANCO	P	TARASCHI GABRIELE	A
BELFANTI GABRIELE	P	CANCELLIERI MARIO	A
TONELLI CHIARA	P	MARCHETTI ANITA	A
CAUZZI MATTIA	P	BIANCHINI NICOLA	A
BALDINI FEDERICA	P	BRUTTI ALFRO	A
VILLAGROSSI MARTINA	A		

Presenti : 11

Assenti : 6

Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza il PRESIDENTE, GABRIELE BELFANTI, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to **Monia Barbieri**

Parere in ordine alla regolarità TECNICA **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to **Monia Barbieri**

Alle ore 21,05 esce il consigliere di minoranza Brutti: Pertanto i consiglieri presenti sono n. 11-.

Il Presidente apre la discussione e passa la parola all'assessore Biancardi il quale precisa che relazionerà contestualmente i punti 10) e 11).

L'assessore Biancardi illustra gli argomenti e dà lettura dell'allegata relazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la suddetta imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge 160/2019 che ha abrogato dal 1° gennaio 2020 le disposizioni del comma sopra indicato concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la già citata tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 704, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO il comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: "668. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

VISTO il DM 20/04/2017 pubblicato in GU n. 117/2017 in attuazione di quanto stabilito all'art. 1, comma 667 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), che, in particolare, stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

VISTO il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale", commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Mantova;

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 8, del D.L. 18/2020 ha differito al 30.09.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO il comma 682 della Legge n.147/2013 in merito alla potestà regolamentare del Comune;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art.1 commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a cura del competente ufficio comunale, costituito da n. 36 articoli e n. 6 allegati, compiegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti e di prelievo per la loro gestione;

DATO ATTO che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata è affidato alla società Mantova Ambiente Srl;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della possibilità di cui al succitato comma 668, di assegnare a Mantova Ambiente Srl la gestione amministrativa della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all'art.1 comma 668 della legge n° 147/2013;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, in virtù di quanto previsto alle sopra richiamate disposizioni normative;

ATTESA la necessità di abrogare ogni precedente disposizione in materia, contraria al presente Regolamento, in particolare quanto previsto dal regolamento per la disciplina del corrispettivo, approvato con delibera n. 15 del 12.05.2014, regolarmente esecutivo, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.03.2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2019;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 11 consiglieri: con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale), di cui all'art.1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto a cura del competente ufficio comunale, costituito da n. 36 articoli e n. 6 allegati, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2020;
4. Di dare atto che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
5. Di abrogare ogni precedente disposizione in materia, contraria al presente Regolamento, ed in particolare dal regolamento Comunale in materia, approvato con delibera n. 15 del 12.05.2014 e modificato con deliberazioni n° 6 del 05.03.2015, n. 17 del 12.03.2018 e n. 6 del 18.02.2019;
6. Di inviare copia della presente deliberazione al Gestore del pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
7. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia sui rifiuti e sul prelievo per la loro gestione;
8. Di inviare copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste dalla nota prot. n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze citata in premessa.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare sollecita esecuzione al provvedimento e garantire la continuità delle attività dell'Ente.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 28-09-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GABRIELE BELFANTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 06-10-2020 al 21-10-2020 ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Goito, Lì 06-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SABINA CANDELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA CANDELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Goito, Lì 06-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA CANDELA